

COMUNE di PARTINICO
19 GIU 2014
ARRIVO

Prot. n° 318/S.C.
20.06.14

COPIA
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CC.
N. 58 DEL 31-12-16

Sentenza N. 907
Anno 2014
Reg. Gen. 973/13
Cronol. 1754/14
Repert. 1020/14
In decis. Il 18/12/13
Decisa il 16/4/14
Deposit. Il 29/5/14
Oggetto *atti contratti*
At fieri



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile -
costituita dai signori:

- 1) Dott. Rocco Camerata Scovazzo Presidente
- 2) Dott. Carmelo Lombardo Consigliere
- 3) Dott. Gioacchino Mitra Consigliere

dei quali il primo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n°973/2013 del R.G. Affari Contenziosi di
questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza del 6
novembre 2013 e promossa in questa grado

da

Comune di Partinico, in persona del Sindaco pro tempore, P. I. 00 60
19 20 820, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Pecoraro del
Foro di Agrigento, C. F.: PCRCNZ 64 H 59 G2 73 R, giusta procura
alle liti in calce all'atto di appello, conferita con delibera numero 18
del 24/1/2013, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Palermo Via Brunetto latini, 11 - appellante

contro

Bono Salvatore nato l'11/3/1972 a Palermo, residente a Piazza
Armerina , C. F.: BNOSVT 72 C 11 G2 73 R, rappresentato e difeso
dall'avvocato Gaspare Greco (C. F.: GRCGPR 74 R 22 G2 73 U),

R. Pecoraro

PARTINICO
UFFICIO TRIBUNALE
19 GIU 2014
10686

Ufficio Unico Nap - Corte di Appello Palermo
2.39
NORMALE 16/06/14
0.00 003373/A03 01
8.25 BONO S RE GRECO G
0.00 COMUNE DI PARTINICO
10.83

presso il cui studio sito a Partinico in via principe Amedeo 48
elettivamente domiciliata giusta procura a margine della comparsa di
costituzione e risposta – appellato

Conclusioni delle parti:

per l'appellante:

Voglia la Corte

accogliere appello indi a che dichiarare nullo e/o annullare e/o
comunque dichiarare priva di effetti la decisione di estinzione del
processo di primo grado e cancellazione della causa dal ruolo.

Nel merito, accogliere il presente appello indi a che dichiarare nullo e/o
revocare e/o comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo
115/2009 impugnato con l'atto di opposizione di cui si è detto in
premessa, emesso dal Tribunale civile di Palermo, sezione distaccata di
Partinico.

In ogni caso dichiarare inesistente, per tutti i motivi indicati in primo
grado è reiterati in questa impugnazione il credito vantato dal signor
Bono Salvatore.

Condannare la controparte al pagamento delle spese di entrambi i rami
del giudizio.

per l'appellato:

Voglia la Corte

respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e difesa:

- dichiarare nulla la procura alle liti conferita all'avvocato Cinzia Pecoraro per irregolarità della delibera della Giunta Comunale di Partinico, con la quale veniva conferito l'incarico di proporre

B. Bono


C
d
p
s
T

opposizione al decreto ingiuntivo 115/2009 emesso dal Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico;

- dichiarare, inoltre, nulla la procura conferita dal Comune di Partinico all'avvocato Cinzia Pecoraro, per impugnare innanzi a codesto Giudicante il provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico, in base a quanto esposto nella superiore parte narrativa;
- dichiarare, pertanto, inammissibile l'odierna impugnazione e/o rigettarla totalmente, con condanna della controparte al pagamento del decreto ingiuntivo in esame;
- confermare integralmente quanto previsto dal menzionato decreto ingiuntivo;
- condannare la parte appellante anche ai sensi dell'articolo 96, comma 1 e 3 c.p.c.;
- condannare, infine, parte avversa al pagamento di competenze legali e spese non imponibili di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge, con riserva di più ampiamente dedurre anche in relazione al contegno processuale di controparte.

Fatto e svolgimento del processo

Con l'appellata ordinanza il Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Partinico, in composizione monocratica ha dichiarato estinto il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal suddetto Comune nei confronti di Bono Salvatore. Più in particolare il Tribunale ha rilevato che il procedimento, che si era interrotto a causa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. B. - u. P. c.' followed by a large, stylized flourish.

della sospensione dall'albo dell'avvocato Pecoraro, era stato riassunto tardivamente cosicché si era estinto.

Avverso tale ordinanza, avente natura di sentenza in quanto pronunciata dal giudice monocratico, ha proposto tempestivamente appello il Comune di Partinico chiedendo la revoca dell'anzidetta ordinanza nonché l'accoglimento dell'opposizione.

Si è costituito il Bono chiedendo dichiararsi inammissibili l'opposizione a decreto ingiuntivo l'appello è comunque rigettarsi il gravame.

La Corte respingeva la domanda proposta dall'appellante sottesa alla sospensione dell'esecutività della sentenza appellata e rinviava all'udienza del 6 novembre 2013 per la precisazione delle conclusioni. All'anzidetta udienza i procuratori delle parti precisarono le rispettive conclusioni ed il procedimento venne trattenuto in deliberazione con l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.

Motivi

Va preliminarmente ricordato che, allorquando il provvedimento di estinzione viene emesso dal giudice monocratico tale provvedimento ha natura sostanziale di sentenza e pertanto può essere impugnato con appello.

Va ancora ricordato che:


“La cancellazione del difensore dall'albo professionale per motivi disciplinari, prevista dall'articolo 40 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all'articolo 301 cod. proc. civ., in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto,

R. la Corte

ove verificatasi prima della chiusura della discussione - dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell'art. 286, secondo comma, cod. proc. civ. - determina automaticamente l'interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Tale nullità é soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi di impugnazione e deve, quindi, essere dedotta con l'impugnazione - che assume la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio - soltanto dalla parte il cui procuratore fu colpito dall'evento interruttivo, in quanto, essendo le norme sull'interruzione del processo volte a tutelare la parte nei confronti della quale si sia verificato detto evento e che dallo stesso può essere pregiudicata, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione.” (Sez. 3, Sentenza n. 25641 del 17/12/2010, Rv. 615257)

In fatto, si rileva che:

- il provvedimento di sospensione dell'avv. Pecoraro venne emesso dal consiglio dell'Ordine di Agrigento in data 9 febbraio 2012.
- All'udienza del 4 maggio 2012 il G. U., rilevato che all'interno del fascicolo di ufficio si rinveniva documento fax trasmesso dal procuratore del Comune di Partinico, con il quale *"si porta a conoscenza di questo giudice che il predetto procuratore è stato sospeso dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di*



Agrigento in data 9/2/2012; visto l'articolo 301 c.p.c. dichiara il presente procedimento interrotto".

- Successivamente, con ricorso depositato in data 17 settembre 2012 il procuratore del Comune chiese di riassumere il procedimento, il G. U., con decreto del 21 settembre destinò l'udienza di comparizione del 23 ottobre 2012;
- all'anzidetta udienza il procuratore del Bono eccepì la tardività della riassunzione e chiese dichiararsi estinto il giudizio;
- il G. U., ritenendo che non risultasse provata la data in cui era stato comunicata alla parte opponente la sospensione del suo procuratore respinse l'eccezione;
- tuttavia alla successiva udienza dell'8 gennaio 2013 il procuratore della parte opposta produsse certificazione in copia del provvedimento del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Agrigento, *"dalla quale si evince che il procuratore di parte opponente ha ricevuto la notifica del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense in data 19/3/2012"* e chiese pertanto la revoca del precedente provvedimento del G. U. e la dichiarazione di estinzione del procedimento;
- il G. U. con l'appellata ordinanza revocò il proprio precedente provvedimento e dichiarò estinto il giudizio.

Ciò premesso in fatto, ritiene la Corte che correttamente il primo Giudice ha dichiarato estinto il giudizio in quanto effettivamente la causa di interruzione (sospensione dalla professione del suo

R. M. - mf

procuratore) era nota alla parte sin dal 19 marzo 2012 e, poiché tale causa di interruzione produce effetti automatici, a decorrere dal momento in cui essa è nota alla parte, ne consegue che il procedimento andava riassunto entro il termine di tre mesi a decorrere dal 19 marzo, poiché viceversa è stato riassunto con istanza depositata il 17 settembre, ne discende che correttamente è stata pronunciata l'estinzione dal primo Giudice.

Ciò comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni.

Il rigetto dell'appello comporta la condanna alla rifusione delle spese che vengono liquidate come segue:

per fase di studio €. 1.200,00

per fase introduttiva €. 600,00

per fase decisoria €. 1.500,00

Totale 3.300,00 aumentata del 60% per il grado = 5.280,00

P. Q. M.

La Corte

Respinge l'appello proposto dal Comune di Partinico nei confronti di Bono Salvatore avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo all'udienza dell'8 gennaio 2013 e condanna l'appellante alla rifusione in favore di Bono Salvatore delle spese del presente grado di giudizio come sopra liquidate in €.5.280,00, oltre Iva e CPA nella misura di legge.


Palermo, 16 apr. '14


Il Presidente

Depositato nella Cancelleria della
Prima Sezione Civile della Corte

il 2.9 MAG. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
- Vincenzo Maniaci -







REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva che si rilascia a richiesta del sig.

avv. Crosire Breu
nell'interesse di Breu Schuchert

Palermo, li 11 GIU 2014

IL CANCELLIERE

Per autentica. Palermo, li 11 GIU 2014

Il Cancelliere


PAGATE EURO 12,00

Palermo, 11 GIU 2014

Il Cancelliere

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario in servizio presso l'U.N.E.P. di Palermo, ho notificato copia della sentenza n. 907/2014 R.G.C.A. al Comune di Partinico, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica a Partinico (PA), Piazza Umberto I, n. 2



123/09

COMUNE di PARTINICO
03 NOV 2014
ARRIVO

h. M. Greco

Prot. n° 549/5.L.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.
N. 58 DEL 31-12-16

Ufficio Unico Nap - Corte di Appello Palermo
Dati: NORMALE 30/10/14
Fasc: 012492/A01 01
Posta: BONO S. RE GRECO G
7-20
Comune: COMUNE PARTINICO
978
978

ATTO DI PRECETTO

Il Sig. Bono Salvatore, nato l'11.03.1972, a Palermo, residente a Piazza Armerina (EN), in Via G. D'Annunzio n. 64, avente C.F. BNOSVT72C11G273R, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaspare Greco (C.F. GRCGPR74R22G273U – TELEFAX 091.8901086 – P.E.C. avv.gaspargreco@legalmail.it) presso il cui studio, sito a Partinico (PA), nella Via Principe Amedeo n. 48, soltanto ai fini del presente procedimento, è elettivamente domiciliato, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello relativa al procedimento N. 973/2013 R.G. pendente dinanzi la Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima Civile; procedendo in virtù ed in esecuzione della sentenza d'appello n. 907/2014, emessa dalla Corte d'Appello di Palermo il 16.04.2014, depositata il 29.05.2014, dichiarata esecutiva in data 11.06.2014 e così notificata il 19.06.2014,

INTIMA E FA PRECETTO

al Comune di Partinico, in persone del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica a Partinico (PA), in Piazza Umberto I n. 2, di pagare entro 10 giorni dalla notificazione del presente atto, al creditore istante, nel domicilio sopra eletto, le seguenti somme:

A	
Compensi come da sentenza	€ 5.280,00
Rimborso spese forfettarie	€ 792,00
C.P.A.	€ 242,88
I.V.A.	€ 1.389,27
Sommano:	€ 7.704,15
B	
Compensi come da precetto	€ 225,00
Rimborso spese forfettarie	€ 33,75
C.P.A.	€ 10,35
I.V.A.	€ 59,20
Sommano	€ 328,30
C	
Diritti per il rilascio due copie sentenza con formula esecutiva	€ 25,80
Notificazione sentenza con formula esecutiva	€ 10,83
Sommario	€ 36,63

COMUNE di PARTINICO
UFFICIO PROTOCOLLO
- 7 NOV 2014
Prot. n. 18420

TOTALE	
A) + B) + C)	€ 8.069,08

diconsi Euro: 8.069,08 (ottomilasessantatove/08), salvo errori e/o omissioni da comunicare prontamente a questa difesa, anche telefonicamente, per la correzione; oltre il costo della notificazione del presente atto e degli ulteriori interessi di qualsivoglia natura e la rivalutazione monetaria, tutti maturati e *maturandi*, dal dovuto al soddisfo, ai quali aggiungere gli onorari dell'eventuale procedimento esecutivo, da liquidarsi a norma di legge. Con dichiarazione ed avvertimento che, in mancanza di pagamento nel termine come sopra assegnato, si procederà all'esecuzione forzata in danno dell'odierna parte precettata.

Salvo ogni altro diritto.

Partinico, li 28.10.2014.


 avv. Gaspare Greco


Relazione di notifica: ad istanza, come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, in servizio presso l'U.N.E.P. di Palermo, ho provveduto a notificare copia dell'atto che precede, del quale ho previamente attestato la conformità all'originale, al Comune di Partinico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica a Partinico (PA), in Piazza Umberto I n. 2

MEDIANTE NOTIFICA A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE CON RACCOMANDATA A.R. NELLA DATA RISPONDATA DALLA RICEVUTA POSTALE ALLEGATA ALL'ATTO	
PALERMO	30 OTT. 2014
UFFICIALE GIUDIZIARIO F4 CORTE DI APPELLO - PALERMO <i>Maria Calvaruso</i>	



123/14 Rot. N° 631/5.L.
04.12.14

felie



TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

IN FUNZIONE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI


Il Sig. Bono Salvatore, nato l'11.03.1972, a Palermo, residente a Piazza Armerina (EN), in Via Gabriele D'Annunzio n. 64, avente C.F. BNOSVT72C11G273H, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaspare Greco (C.F. GRCGPR74R22G273U - TELEFAX 091.8901086 - P.E.C. avv.gaspargreco@legalmail.it) presso il cui studio, sito a Partinico (PA), nella Via Principe Amedeo n. 48, soltanto ai fini del presente procedimento, è elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello relativa al procedimento N. 973/2013 R.G., tenutosi presso la Corte d'Appello di Palermo, Prima Sezione Civile e conclusosi con la sentenza n. 907/2014.

UFF. C.A. EN
Sed. Ec. Fin

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.F.
N. 5
21-12-16

▼ **Vista** la sentenza d'appello n. 907/2014, depositata il 29.05.2014, munita della formula esecutiva in data 11.06.2014, notificata il 19.06.2014 al Comune di Partinico, relativa alla causa iscritta al N. 973/2013 R.G. tra il sig. Bono Salvatore da una parte ed il Comune di Partinico dall'altra, con la quale la Corte di Appello di Palermo, condannava la menzionata P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare in favore dell'appellato, Bono Salvatore, la somma di € 5.280,00 oltre agli accessori di legge.

► **Visto** l'atto di precetto notificato il 30.10.2014, con il quale l'odierna parte attrice, procedendo in virtù ed in esecuzione del titolo sopra riportato, ha intimato al Comune di Partinico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra domiciliato, di pagare, entro il termine di dieci giorni successivi alla notificazione del precetto stesso, la somma complessiva di € 8.069,08 oltre le successive spese occorrenti, gli ulteriori interessi di



qualsivoglia natura, maturati e *maturandi*, sino al soddisfo, la rivalutazione monetaria, nonché le spese del procedimento esecutivo;

► **ritenuto** che l'intimato, ad oggi, non ha provveduto ad estinguere la propria obbligazione;

► **considerato** che la Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., Agenzia di Partinico, in persona del direttore e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica a Partinico (PA), in Via Vecchia di Borgetto n. 2, esercita i compiti e le funzioni di tesoreria del Comune di Partinico,

CITA

- 1) la **Banca Intesa Sanpaolo s.p.a.**, n.q di Tesoreria Comunale, in persona del Direttore dell'Ufficio e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Partinico (PA), nella Via Vecchia di Borgetto n. 2;
- 2) il **Comune di Partinico**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la Casa Comunale sita a Partinico (PA), in Piazza Umberto I n. 3,

A COMPARIRE

avanti il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, nei locali di sue ordinarie sedute, siti a Palermo, in Via Impallomeni n. 20, presso l'ex palazzo E.A.S., all'udienza del 15-12-2014, alle ore 09:00, con tutte le avvertenze e le comunicatorie di rito, perché il primo renda, ovvero comunichi al creditore procedente, entro dieci giorni dalla notificazione del presente atto, a mezzo raccomandata a.r. e/o p.e.c., la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. e il secondo vi assista e partecipi agli ulteriori atti.

Il sottoscritto procuratore dichiara che la presente causa ha un valore di € 8.069,08 e che pertanto la stessa è soggetta al pagamento di € 139,00 a titolo di contributo unificato.

Salvo ogni altro diritto.

avv. Gaspare Greco



Sulla medesima istanza di cui sopra, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario

HO PIGNORATO

presso la **Banca Intersa Sanpaolo s.p.a.**, Agenzia di Partinico, n.q di Tesoreria Comunale, in persona del Direttore dell'Ufficio e legale rappresentante *pro tempore*, tutte le somme a qualsiasi titolo dovute e *debende* al **Comune di Partinico**, in dipendenza di rapporti di qualunque genere e natura, sino alla concorrenza di € 8.069,08 aumentato della metà, ai sensi dell'art. 546 c.p.c.

HO INGIUNTO

al **Comune di Partinico**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati ad espropriazione, ai sensi degli artt. 492 e 543 c.p.c. ed

HO INTIMATO

al terzo pignorato, **Banca Intersa Sanpaolo s.p.a.**, n.q di Tesoreria Comunale, in persona del Direttore dell'Ufficio e legale rappresentante *pro tempore*, di non disporre dei beni pignorati senza ordine del Giudice, con l'avvertimento che, con dichiarazione resa all'udienza, ovvero, nei casi previsti, a mezzo raccomandata a.r. e/o p.e.c. inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o consegna e

HO AVVERTITO

il terzo debitore che, in caso di sua mancata comparizione all'anzidetta udienza, o di omessa dichiarazione all'udienza nei casi previsti dall'art. 545, co. 3 e 4,

c.p.c., o di mancata dichiarazione a mezzo raccomandata a.r. e/o p.e.c. e di mancata comparizione all'udienza successivamente fissata ai sensi dell'art. 548, co. 2, c.p.c., negli altri casi, il credito pignorato nei termini indicati dal creditore precedente si considererà non contestato e quindi verrà assegnato ed

HO INVITATO

il **Comune di Partinico**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice, con espresso avvertimento che lo stesso debitore, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione ed ai creditori che interverranno nella presente procedura espropriativa comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre le spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dalla medesima parte debitrice, Comune di Partinico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra domiciliato, depositata in Cancelleria, prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli artt. 552 e 553 c.p.c. la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati negli atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati che dovranno essere documentati.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

UFFICIALE GIUDIZIARIO
DOT. CONCETTA GARGANO

Distinte copie di quanto precede, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario

HO NOTIFICATO

1) alla **Banca Intersa San Paolo**, n.q di Tesoreria Comunale, in persona del Direttore dell'Ufficio e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Partinico (PA), nella Via vecchia di Borgetto n. 2

2) al **Comune di Partinico**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica a Partinico (PA), in piazza Umberto I n. 3



UFFICIALE GIUDIZIARIO
DOTT. CONCETTA GARGANO

Pagina 1 di 1
Data: 25.06.2015
Interrogazione Documenti - dettaglio

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Tesoreria Online

Ente/Sia: 7417020/300534 - COMUNE DI PARTINICO
Provvisorio in uscita

Anno Esercizio: 2015

Numero
Importo
Data Pagamento

74
1.639,27
08.05.2015

Conto
Stato
Data regolarizzazione

100
Da Regolarizzare

Beneficiario

COTTONE SALVATORE

Causale

PAG PIGN N. 2014 0000130 CREDITORE N. 001
008693/2014

Codice R.G.E

Modalità di pagam.
Collegata al mandato

BONIFICI ALTRE BANCHE CRO

000000000000030

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.
N. 58 DEL 31-12-16

